

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 331

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
29 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1751/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 1

★ Regolamento (CE) n. 1752/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri ..... 3

★ Regolamento (CE) n. 1753/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 ..... 7

★ Regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ..... 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità


Consiglio

2006/852/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banka Slovenije ..... 19

2006/853/PESC:

- ★ **Decisione EUPOL COPPS/2/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 novembre 2006, relativa alla nomina del capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ..... 21**



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2006 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,9
	096	65,2
	204	40,3
	999	62,8
0707 00 05	052	135,8
	204	73,9
	628	171,8
	999	127,2
0709 90 70	052	155,3
	204	85,0
	999	120,2
0805 20 10	204	56,5
	999	56,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,4
	400	71,8
	999	68,6
0805 50 10	052	52,5
	528	34,1
	999	43,3
0808 10 80	388	107,1
	400	96,8
	404	96,2
	720	57,6
	999	89,4
0808 20 50	052	97,8
	720	64,4
	999	81,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1752/2006 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1483/2006 per quanto riguarda i quantitativi oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.
- (2) Tenendo conto della situazione dei mercati dell'orzo e del granturco nella Comunità e dell'andamento della domanda di cereali rilevata nelle varie regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili nuovi quantitativi di cereali giacenti all'intervento in alcuni Stati membri. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi di intervento degli Stati membri interessati ad

aumentare i quantitativi oggetto della gara nella misura seguente: per l'orzo, di 218 778 t in Francia e di 300 000 t in Germania e per il granturco di 300 000 t in Ungheria e di 127 699 t in Slovacchia.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1483/2006.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1483/2006 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 7.10.2006, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1644/2006 (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 11).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## ELENCO DELLE GARE

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Belgique/België	51 859	6 340	—	—	Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 287 24 78 Fax: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be
Česká republika	0	0	0	—	Statní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403 Fax: (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz
Danmark	174 021	28 830	—	—	Direktoratet for FødevarerErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel.: (45) 33 95 88 07 Fax: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk
Deutschland	350 000	400 000	—	336 565	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel.: (49-228) 68 45-37 04 Fax1: (49-228) 68 45-39 85 Fax2: (49-228) 68 45-32 76 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de
Eesti	0	0	—	—	Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel.: (372) 7371 200 Fax: (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee
Elláda	—	—	—	—	Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) 241, Archaron str., GR-104 46 Athens Tel.: (30-210) 212 4787 & 4754 Fax: (30-210) 212 4791 e-mail: ax17u073@minagric.gr
España	—	—	—	—	S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 — E-28010 Madrid Tel.: (34-91) 3474765 Fax: (34-91) 3474838 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es
France	0	318 778	—	—	Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tel.: (33-1) 44 18 22 29 e 23 37 Fax: (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80 e-mail: m.meizels@onigc.fr e f.abeasis@onigc.fr

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Ireland	—	0	—	—	Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tel.: 353 53 91 63400 Fax: 353 53 91 42843
Italia	—	—	—	—	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA Via Torino, 45, 00184 Roma Tel.: (39) 0649499755 Fax: (39) 0649499761 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it
Kypros/Kibris	—	—	—	—	
Latvija	27 020	0	—	—	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981 Tel.: (371) 702 7893 Fax: (371) 702 7892 e-mail: lad@lad.gov.lv
Lietuva	0	25 787	—	—	The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12, Vilnius, Lithuania Tel.: (370-5) 268 5049 Fax: (370-5) 268 5061 e-mail: info@litfood.lt
Luxembourg	—	—	—	—	Office des licences 21, rue Philippe II, Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Fax (352) 46 61 38 telex: 2 537 AGRIM LU
Magyarország	350 000	0	400 000	—	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24 H-1095 Budapest Tel. (36) 1 219 45 76 Fax: (36) 1 219 89 05 e-mail: erteakesites@mvh.gov.hu
Malta	—	—	—	—	
Nederland	—	—	—	—	Dienst Regelingen Roermond Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond Tel.: (31) 475 355 486 Fax: (31) 475 318939 e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloo@minlnv.nl
Österreich	0	22 461	0	—	AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tel.: (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328 Fax: (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469 e-mail: referat10@ama.gv.at

Stato membro	Quantitativi messi a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate)				Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate
	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Segala	
Polska	44 440	41 927	0	—	Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel.: (48) 22 661 78 10 Fax: (48) 22 661 78 26 e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl
Portugal	—	—	—	—	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n° 45-51, 1269-163 Lisboa Tel.: (351) 21 751 85 00 (351) 21 384 60 00 Fax: (351) 21 384 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt
Slovenija	—	—	—	—	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubjana Tel.: (386) 1 580 76 52 Fax: (386) 1 478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si
Slovensko	0	0	227 699	—	Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tel.: (421-2) 58 243 271 Fax: (421-2) 53 412 665 e-mail: jvargova@apa.sk
Suomi/Finland	30 000	75 000	—	—	Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö – Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Tel.: (358-9) 16001 Fax: (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi
Sverige	172 272	58 004	—	—	Statens Jordbruksverk SE-55182 Jönköping Tel.: (46) 36 15 50 00 Fax: (46) 36 19 05 46 e-mail: jordbruksverket@sjv.se
United Kingdom	—	24 825	—	—	Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tel.: (44) 191 226 5882 Fax: (44) 191 226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Il segno “—” significa che non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2006 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/2006 del Comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer, del 13 luglio 2006 <sup>(2)</sup>, ha modificato la tabella II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, portando da 3 000 a 4 000 tonnellate il contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati. Tale decisione è entrata in vigore il 1° settembre 2006.
- (2) Il volume del contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 con il numero d'ordine 09.0679, deve essere modificato per tener conto di detto aumento.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

Nella tabella, per il numero d'ordine 09.0679 con riferimento al contingente tariffario annuo per gamberi, gamberetti e scampi «Nephrops norvegicus», preparati o conservati, il volume «3 000» indicato nella sesta colonna è sostituito da «4 000».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 36).

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 12.8.2006, pag. 15.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2006

**recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) L'ammontare dell'aiuto finanziario annuale della Comunità all'attività dei laboratori comunitari di riferimento è fissato ogni anno da decisioni specifiche nel settore delle misure veterinarie in relazione con la salute pubblica, la salute degli animali e i residui.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Poiché devono essere apportate alcune modifiche al regolamento (CE) n. 156/2004, occorre sostituire detto regolamento, per motivi di chiarezza, tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004.

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

(6) Le modifiche riguardano in particolare l'introduzione di una convenzione di partenariato che definisce i ruoli e le responsabilità rispettivi di ciascuna delle parti e di una convenzione specifica, un aggiornamento delle disposizioni relative all'IVA e un aggiornamento delle spese relative alle missioni e ai seminari.

considerando quanto segue:

(1) I laboratori comunitari di riferimento adempiono i compiti e gli obblighi previsti dalla normativa veterinaria comunitaria e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(2)</sup>, per assistere la Comunità.

(7) La convenzione di partenariato deve avere una durata di 5 anni per permettere lo sviluppo in nuovi settori di una rete operativa di laboratori nazionali di riferimento, la messa a punto di nuovi metodi di analisi e una valutazione corretta delle prestazioni dei laboratori nazionali di riferimento.

(2) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori comunitari di riferimento possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.

(8) Una sana gestione finanziaria giustifica l'applicazione del presente regolamento dall'anno 2007. Tuttavia, deve essere data ai laboratori la possibilità di modificare il bilancio di previsione relativo all'attività del 2007 secondo le disposizioni del presente regolamento.

(3) Le regole di ammissibilità per le spese dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un aiuto finanziario in applicazione dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la dichiarazione delle spese e la realizzazione di audit sono stati definiti nel regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(9) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità all'attività dei laboratori comunitari di riferimento (di seguito «laboratori»), di cui all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e all'organizzazione di seminari.

*Articolo 2*

**Convenzione quadro di partenariato**

Le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato. La convenzione di partenariato ha una durata di 5 anni ed è accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

*Articolo 3*

**Attività previste e bilancio di previsione**

1. I laboratori comunitari di riferimento presentano entro il 31 agosto di ogni anno civile «n» le attività comunitarie previste nel corso dell'anno civile «n + 1» e sottopongono alla Commissione il bilancio di previsione delle spese relative a tali attività.

Per l'esercizio finanziario 2007 il bilancio di previsione presentato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004 è considerato presentato secondo il presente regolamento. I laboratori possono introdurre modifiche a detto bilancio di previsione fino al 15 dicembre 2006 secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente all'allegato I.

*Articolo 4*

**Convenzione specifica**

1. Dopo che la Commissione ha adottato la decisione annuale relativa alla concessione dell'aiuto finanziario, è stipulata tra le parti una convenzione specifica, che precisa l'importo dell'aiuto e la percentuale di cofinanziamento.

2. I pagamenti sono subordinati alla firma della convenzione da parte delle parti.

*Articolo 5*

**Prefinanziamento**

Dopo la firma della convenzione specifica, può essere concesso, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale per l'attività del laboratorio e l'organizzazione dei seminari.

*Articolo 6*

**Versamento dell'aiuto**

A condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che il beneficiario trasmetta le relazioni di cui agli articoli 10 e 14 entro i termini ivi indicati, il saldo o l'importo totale dell'aiuto finanziario della Comunità per l'attività del laboratorio e l'organizzazione dei seminari è versato dopo l'approvazione delle suddette relazioni.

*Articolo 7*

**Documenti giustificativi**

1. Il beneficiario conserva per un periodo di sette anni una copia autenticata dei documenti giustificativi relativi all'attività per la quale fruisce dell'aiuto finanziario della Comunità, in particolare delle fatture, dei fogli paga, dei fogli delle presenze e dei documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni.

2. Il beneficiario registra nella sua contabilità analitica le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni.

3. I documenti giustificativi attestanti tutti i costi indicati nella domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su sua richiesta.

*Articolo 8*

**Controlli**

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

CAPO II

**ATTIVITÀ DEI LABORATORI**

*Articolo 9*

**Ammissibilità**

1. Sono considerate ammissibili in quanto spese relative all'attività dei laboratori le spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e le spese generali, necessarie per la realizzazione dell'attività.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di ammissibilità di cui all'allegato II.

3. Qualsiasi modifica di una voce superiore al 10 % del suo importo è subordinata all'accordo preliminare scritto della Commissione.

#### Articolo 10

##### **Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori**

1. La relazione finanziaria, presentata conformemente all'allegato III, e la relazione tecnica sull'attività dei laboratori, certificate dal direttore, sono spedite entro il 31 marzo dell'anno seguente quello in cui si è concluso il periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario. La data di spedizione è attestata dal timbro postale.

2. Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % il 1° aprile, del 50 % il 1° maggio, del 75 % il 1° giugno e del 100 % il 1° luglio.

#### Articolo 11

##### **Tasso di conversione applicabile alle domande presentate in valuta nazionale**

Il tasso di conversione applicabile alle domande di versamento del prefinanziamento e del saldo espresse in valuta nazionale è quello del primo giorno del mese nel corso del quale la domanda è presentata, quale è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o del primo giorno precedente per il quale è stato stabilito un tasso di conversione.

#### Articolo 12

##### **Imposta sul valore aggiunto**

L'IVA pagata dal beneficiario e non recuperabile è considerata come spesa ammissibile, a condizione che il beneficiario presenti, all'atto della firma della convenzione specifica di cui all'articolo 4, un attestato del ministero delle Finanze dello Stato membro o dell'autorità equivalente, da cui risulti che non è assoggettato o che lo è parzialmente e che il ramo d'attività riguardante il laboratorio non è assoggettato.

#### CAPO III

##### **ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI**

#### Articolo 13

##### **Ammissibilità**

1. Sono considerate ammissibili come spese per l'organizzazione di seminari le spese di viaggio e le indennità giornaliere per un massimo di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante di ciascuno Stato membro.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di cui alla sezione 3F dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite in casi debitamente giustificati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario.

#### Articolo 14

##### **Presentazione della relazione finanziaria relativa ai seminari**

1. La relazione finanziaria relativa ai seminari, presentata conformemente all'allegato IV, e la relazione tecnica, certificate dal direttore, sono trasmesse al più tardi due mesi dopo lo svolgimento del seminario.

2. Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % per un ritardo superiore a un mese, del 50 % per un ritardo superiore a due mesi, del 75 % per un ritardo superiore a tre mesi e del 100 % per un ritardo di quattro mesi, in rapporto alla data di scadenza.

#### Articolo 15

##### **Tasso di conversione applicabile alle domande presentate in valuta nazionale**

Il tasso di conversione applicabile alle domande di versamento del prefinanziamento e del saldo presentate in valuta nazionale è quello del primo giorno del mese in cui si è svolto il seminario, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o del primo giorno precedente per il quale è stato stabilito un tasso di conversione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

## CAPO IV

## Articolo 17

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Entrata in vigore ed applicabilità***Articolo 16***Abrogazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento (CE) n. 156/2004 è abrogato.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I  
(Articolo 3, paragrafo 2)

<b>BILANCIO DI PREVISIONE DELLE SPESE DEL LABORATORIO RELATIVE ALLE ATTIVITÀ COMUNITARIE</b>  <b>DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE ...</b>
--

**Nome e indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento:**

**Numero del conto bancario sul quale la sovvenzione deve essere versata:**

*Importante:* Tutti i costi devono essere espressi in valuta nazionale.

**1. PERSONALE**

Categoria <sup>(1)</sup>	Statuto <sup>(2)</sup>	Retribuzione mensile lorda <sup>(3)</sup>	Tempo dedicato al progetto (in giorni) <sup>(4)</sup>	Totale dei costi ammissibili

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...*

**2. SUBFORNITURA**

Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...*

**3. ATTREZZATURE**

	Descrizione	Costo/valore IVA esclusa	IVA	Costo/valore totale	Data di acquisto o locazione	Data di consegna	% di utilizzo per il progetto	Costo dell'ammortamento annuale
2.1.	Attrezzature da acquistare durante il periodo interessato							
2.2.	Attrezzature acquistate prima del periodo interessato							

*Percentuale del bilancio globale del laboratorio: ...*

**4. MATERIALI DI CONSUMO**

Descrizione per tipo <sup>(5)</sup>	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...*

<sup>(1)</sup> Da precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico, ecc.

<sup>(2)</sup> Funzionario, contrattista, ecc. Per i contrattisti, indicare le date d'inizio e di fine del contratto.

<sup>(3)</sup> Retribuzione mensile lorda reale (non quella figurante nella tabella salariale), compresi gli oneri sociali e d'altro genere figuranti nel foglio paga.

<sup>(4)</sup> Calcolato sulla base di riferimento di 220 giorni/anno.

<sup>(5)</sup> Esempi: reagenti, cavi, materiale minuto di laboratorio, ecc.

**5. PROVE COMPARATIVE**

Descrizione	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

**6. MISSIONI**

Descrizione	Viaggio	Albergo	Soggiorno	Totale

**7. SPESE GENERALI**

Importo totale delle spese (totale voci 1-6):	
Spese generali: 7 %	
Importo totale delle spese per attività:	

**8. SEMINARIO**

	Costo
Spese di viaggio dei partecipanti:	
Indennità giornaliera da versare ai partecipanti:	
Importo totale delle spese per il seminario:	

## ALLEGATO II

## (Articolo 9, paragrafo 2)

**Regole di ammissibilità applicabili alle spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e alle spese generali****1. Personale**

Le spese per il personale (quale che ne sia lo statuto) sono limitate alle retribuzioni reali, effettivamente versate (retribuzione, oneri sociali e costi delle pensioni) agli agenti assegnati specificamente, in tutto o in parte, ai compiti comunitari, precisati nel programma di lavoro approvato.

La totalità delle ore di lavoro del personale dedicate ai compiti comunitari deve essere registrata e certificata, su una base almeno di 220 giorni/anno. Il capo del progetto designato o un dirigente del beneficiario debitamente autorizzato è tenuto ad effettuare questa operazione almeno una volta al mese.

**2. Subfornitura**

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali effettivamente sostenute nel corso del periodo interessato. Il beneficiario deve anche indicare la parte (in %) delle varie voci nel bilancio totale della subfornitura del laboratorio.

**3. Attrezzature**

Le attrezzature acquistate, noleggiate o acquisite in leasing possono essere imputate come costi diretti. L'importo rimborsabile per le attrezzature noleggiate o acquisite in leasing non può essere superiore ai costi che avrebbe comportato l'acquisto di tali attrezzature per la durata della prova. I costi rimborsabili saranno calcolati secondo la formula seguente:

$$\frac{A \times C \times D}{B}$$

A = periodo espresso in mesi durante il quale le attrezzature devono essere utilizzate per il progetto, dalla loro consegna.

B = periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per le apparecchiature informatiche di costo inferiore a 25 000 EUR).

C = costo delle attrezzature.

D = percentuale d'utilizzo delle attrezzature per il progetto.

**4. Materiali di consumo**

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali effettivamente sostenute nel corso del periodo interessato. Il beneficiario deve anche indicare la parte (in %) delle varie voci nel bilancio totale dei materiali di consumo del laboratorio.

Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce «spese generali».

**5. Spedizione di campioni per prove comparative**

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali per la spedizione dei campioni nel quadro delle prove comparative.

**6. Missioni**

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni citate nel programma di lavoro approvato saranno rimborsate alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

**7. Spese generali**

Sarà applicato automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili reali, calcolati in funzione di tutti i costi diretti precisati sopra (voci da 1 a 6).

## ALLEGATO III

**RELAZIONE FINANZIARIA CERTIFICATA****(Articolo 10, paragrafo 1)**

Dal .../.../... al .../.../...

Tasso di conversione utilizzato: (1 EUR = ...)

N. di riferimento della decisione:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Massimale dell'aiuto finanziario annuale della Comunità:

Categoria di costi	Importo per il periodo (valuta nazionale)
1. Personale	
2. Subfornitura	
3. Attrezzature	
4. Materiali di consumo	
5. Prove comparative	
6. Missioni	
Totale parziale:	
7. Spese generali 7 %	
Totale:	

*Dichiarazione del beneficiario*

Dichiariamo:

- che le spese di cui sopra sono state sostenute in relazione ai compiti definiti nella decisione e che erano indispensabili alla buona esecuzione degli stessi,
- che queste spese sono reali, contabilizzate con esattezza ed ammissibili conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1754/2006,
- che tutti i documenti giustificativi relativi a queste spese sono disponibili a fini di controllo,
- che non realizziamo alcun profitto con la sovvenzione concessa dalla Commissione.

Data:

Data:

Nome del direttore tecnico:

Responsabile finanziario:

Firma:

Firma:

## RIPARTIZIONE PER CATEGORIA

(valuta nazionale)

**1. PERSONALE**

Categoria	Statuto	Retribuzione mensile lorda	Tempo dedicato al progetto (in giorni)	Totale dei costi ammissibili

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...***2. SUBFORNITURA**

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...***3. ATTREZZATURE**

	Descrizione	Costo/valore IVA esclusa	IVA	Costo/valore totale	Data di acquisto o locazione	Data di consegna	% di utilizzo per il progetto	Costo dell'ammortamento annuale
2.1.	Attrezzature da acquistare durante il periodo interessato							
2.2.	Attrezzature acquistate prima del periodo interessato							

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...***4. MATERIALI DI CONSUMO**

Descrizione [dettagli di ogni spesa <sup>(1)</sup> ]	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

*Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: ...***5. PROVE COMPARATIVE**

Descrizione	Fornitore	Costo IVA esclusa	IVA	Costo totale

<sup>(1)</sup> Ciascuna spesa deve essere indicata su una singola riga.

**6. MISSIONI**

Descrizione	Viaggio	Albergo	Soggiorno	Totale

**7. SPESE GENERALI**

Importo totale delle spese (totale delle voci 1-6):	
Spese generali: 7 %	

**8. TOTALE**

Importo totale delle spese d'azione:	
--------------------------------------	--



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

**che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banka Slovenije**

(2006/852/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deroga da essa goduta di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 <sup>(3)</sup> con effetto dal 1° gennaio 2007.

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

(3) A seguito dell'abrogazione della deroga nei confronti della Slovenia, il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato al Consiglio di accettare Deloitte & Touche revizija d.o.o. come revisori esterni della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007.

vista la raccomandazione BCE/2006/14 della Banca centrale europea, del 9 ottobre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije <sup>(1)</sup>,

(4) È opportuno seguire la raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

DECIDE:

(1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema devono essere verificati da revisori esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«13. La Deloitte & Touche revizija d.o.o. è accettata come revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari 2007 e 2008.»

(2) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 <sup>(2)</sup>, la Slovenia attualmente soddisfa le condizioni necessarie ai fini dell'adozione dell'euro ed è opportuno abrogare la

*Articolo 2*

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

<sup>(1)</sup> GU C 257 del 25.10.2006, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/476/CE (GU L 188 dell'1.7.2006, pag. 7).

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. HEINÄLUOMA

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE EUPOL COPPS/2/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**  
**del 21 novembre 2006**  
**relativa alla nomina del capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)**  
(2006/853/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/797/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, il capomissione/responsabile della polizia.
- (2) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del sig. Colin SMITH,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il sig. Colin SMITH è nominato capomissione/responsabile della polizia della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007.

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2006.

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

T. TANNER

---

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.